



PROVINCIA di VITERBO
Consiglio Provinciale

Seduta n. 10

| | |
|------------------------|---|
| Deliberazione N. 26 | Oggetto: Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia |
|------------------------|---|

L'anno 2014 il giorno cinque del mese di agosto alle ore 11,15 e seguenti nella sala consiliare dell'Amministrazione Provinciale, convocato nelle forme di rito, in seduta pubblica ed in sessione straordinaria di 2° convocazione, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

| | Presente Assente | | | Presente Assente | |
|--------------------------------|------------------|---|----------------------|------------------|---|
| Meroi Marcello Presidente | x | | Galli Francesco | x | |
| <i>Consiglieri:</i> | | | Casini Felice | x | |
| Bigiotti Francesco Pres. Cons. | x | | Meraviglia Alfio | x | |
| Bartolacci Fabio | | x | Grattarola Federico | x | |
| Serra Salvatore | | x | Carai Salvatore | x | |
| Bruni Vincenzo | | x | Palozzi Maurizio | | x |
| Capitoni Bruno | | x | Piazzai Tolmino | x | |
| Cuzzoli Alessandro | | x | Cappelli Angelo | | x |
| Allegrini Laura | | x | Luzi Mirco | | x |
| Urbanetti Francesco | x | | Angelelli Alessandro | x | |
| Mantuano Gianluca | | x | Ciancolini Gemini | | x |
| Torromacco Marco | x | | Francola Giovanni | x | |
| Cataldi Alberto | x | | Saladino Raffaele | x | |

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, (art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267), il Segretario Generale dott.sa Daniela Natale sottoscrittente che cura la verbalizzazione.

Presiede i lavori il Presidente del Consiglio Bigiotti Francesco il quale, accertata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Proposta di deliberazione redatta dal dirigente del settore VIII a richiesta dell'assessore al ramo, che si sottopone all'approvazione del Consiglio, avente ad oggetto: "Adozione Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia "

Premesso che:

Visto l'art. 3, comma 4, del T.U. 267/00 dell'ordinamento degli enti locali attribuisce alle Province autonomia normativa;

Visto il successivo art. 7 prevede che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Considerato, che il potere sanzionatorio è disciplinato dall'articolo 12 della Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone l'applicabilità delle disposizioni del Capo I a tutte le sanzioni amministrative;

Atteso che occorre provvedere all'adozione di un apposito regolamento per l'applicazione delle sanzioni in campo ambientale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in ordine alle competenze della Giunta Provinciale;

Considerato che il regolamento ha avuto parere favorevole dalla competente commissione Affari Generali,

Visto lo schema di regolamento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

Di approvare il Regolamento provinciale recante "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia", allegato alla presente e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

Con separata votazione e medesima votazione,

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.lgs n. 267/00.


Sulla sopraestesa proposta di deliberazione si esprime il parere di regolarità tecnica e di regolarità e correttezza amministrativa seguente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: **Favorevole.**

Il Dirigente
Ing. Flaminia Tosini



Sulla sopraestesa proposta di deliberazione si esprime il parere di regolarità contabile seguente ai sensi dell'art 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Esente

Il Dirigente
Dott. sa Giuliana Aquilani





ALLEGATO DELIBERAZIONE di CONSIGLIO
N° 26 DEL 05-08-2014



Provincia di Viterbo
Settore Ambiente

*Regolamento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative
in materia ambientale di competenza
provinciale*

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE DELL'UFFICIO SANZIONI

ART. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

ART. 2

(Competenze dell'Ufficio Sanzioni)

ART. 3

(Funzioni del Responsabile dell'Ufficio Sanzioni)

ART. 4

(Attribuzioni dei Collaboratori dell'Ufficio Sanzioni)

TITOLO II - TERMINI ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE

ART. 5

(Comunicazione di inizio del procedimento)

ART. 6

(Memorie difensive)

ART. 7

(Termine finale del procedimento)

TITOLO III – PROCEDURA

ART. 8

(Pagamento in misura ridotta)

ART. 9

(Rapporto all'Autorità competente)

ART. 10

(Audizione)

ART. 11

(Controdeduzioni dell'organo accertatore)

ART. 12

(Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione)

Art. 13

(Ordinanza Ingiunzione)

ART. 14

(Ordinanza di Archiviazione)

TITOLO IV - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 15

(Criteri per la determinazione delle sanzioni)

ART. 16

(Quantificazione delle Sanzioni)

ART. 17

(Destinatari dell'Ordinanza Ingiunzione)

ART.18

(Spese di notifica)

ART. 19

(Sanzioni amministrative accessorie)

TITOLO V - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA PROVINCIALE

ART. 20

(Pagamento rateale della sanzione)

TITOLO VI - ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 21

(Competenza della Commissione)

ART. 22

(Composizione)

ART. 23

(Funzioni della commissione)

TITOLO VII - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 24

(Accesso agli atti)

Art. 25

(Modalità e limiti)

Art. 26

(Tutela del diritto di accesso)

Art. 27

(Norme finali)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE DELL'UFFICIO SANZIONI

ART. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di precetti correlati a materie di competenza ambientale della Provincia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il Presente regolamento disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Sanzioni Amministrative Ambientali, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

(Competenze dell'Ufficio Sanzioni e Gestione Ruoli)

1. All'Ufficio Sanzioni sono attribuite specifiche competenze in relazione ai procedimenti amministrativi di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale.
3. L'Ufficio Sanzioni provvede:
 - a) alla gestione della fase istruttoria fino all'emissione della ordinanza (ingiunzione o di archiviazione);
 - b) alla predisposizione dei atti per il recupero coattivo delle somme nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza-ingiunzione, nei termini previsti dalla legge;
 - c) alla trasmissione al Settore Avvocatura degli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'Ente in caso di opposizione giudiziale all'ordinanza-ingiunzione.
 - d) L'Ufficio può redigere verbali di contestazione d'Ufficio su proposta trasmessa da Tecnici del Settore Ambiente.

ART. 3

(Funzioni del Responsabile dell'Ufficio Sanzioni)

Il Responsabile dell'Ufficio Sanzioni:

- a) sovrintende al buon funzionamento dell'Ufficio;
- b) pianifica e coordina il lavoro dell'Ufficio;
- c) cura i rapporti con gli organi di vigilanza in materia ambientale.
- d) predispone gli atti relativi all'irrogazione delle sanzioni trasmettendoli al Dirigente del Settore e supervisiona gli atti delegati ai collaboratori;

ART. 4

(Attribuzioni dei Collaboratori dell'Ufficio Sanzioni)

I collaboratori provvedono all'espletamento dei seguenti atti:

- a) registrazione dei verbali di accertamento e istituzione del relativo fascicolo;
- b) verifica della regolare notifica del verbale al trasgressore e all'obbligato in solido e della presentazione nei termini di scritti difensivi e documenti e/o della richiesta di audizione personale;
- c) predisposizione delle convocazioni delle parti che abbiano fatto richiesta di audizione e redazione apposito verbale;
- d) trasmissione memorie, documenti e copia verbale di audizione con richiesta di controdeduzioni agli organi accertatori;
- d) notifica dell'ordinanza ai soggetti e/o agli organi interessati nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia;
- f) comunicazione all'organo che ha trasmesso il verbale di accertamento dell'esito del procedimento.

TITOLO II - TERMINI ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE

ART. 5

(Comunicazione di inizio del procedimento)

1. La notificazione del verbale di contestazione, consentendo ai soggetti interessati non solo di prendere conoscenza del procedimento avviato, ma anche di partecipare al procedimento medesimo, spiega gli effetti della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990.

ART. 6

(Memorie difensive)

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81, i soggetti interessati possono presentare scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione personale al Presidente della Provincia di Viterbo, per il tramite dell'Ufficio Contenzioso Ambientale, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.
2. Gli scritti difensivi devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono e i motivi del ricorso. Gli stessi devono essere debitamente sottoscritti dal soggetto che li presenta sia esso il trasgressore o l'obbligato in solido ovvero legale rappresentante o procuratore speciale.
3. La presentazione di memorie difensive e l'audizione dell'interessato non hanno effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione devono essere depositati all'Ufficio Protocollo entro il termine indicato nel precedente comma 1 ovvero inviati con lettera raccomandata; in quest'ultimo caso si intendono presentati a far data dal giorno della spedizione.

ART. 7

(Termine finale del procedimento)

1. L'esame delle pratiche di violazione delle norme ambientali per le quali è stata comminata una sanzione amministrativa seguirà l'ordine cronologico di arrivo al protocollo della Provincia.
2. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui al presente regolamento, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
3. Il termine di prescrizione è interrotto secondo le norme del Codice Civile.
4. In ogni caso il trasgressore ha facoltà di chiedere all'Ufficio Sanzioni informazioni circa lo stato d'esame della pratica di suo interesse.

TITOLO III – PROCEDURA

ART. 8

(Pagamento in misura ridotta)

1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, ove previsto, consiste nel versamento di una somma di denaro pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
4. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio. Gli scritti difensivi eventualmente presentati non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento diretto all'applicazione della sanzione amministrativa ed in tal caso l'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

ART. 9

(Rapporto all'Autorità competente)

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della Legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette alla Provincia:
 - a) l'originale del processo verbale d'accertamento;
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione nonché gli eventuali scritti difensivi ricevuti;

ART. 10

(Audizione)

1. Qualora venga inoltrata apposita istanza di audizione personale dall'interessato, viene comunicato al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione con preavviso di almeno 8 giorni. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale da parte dell'Ufficio.

2. La mancata presentazione, senza alcuna comunicazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione.

ART. 11

(Controdeduzioni dell'organo accertatore)

1. Qualora la memoria difensiva evidenzii argomenti o produca documentazioni che necessitino di pareri o chiarimenti, gli atti vengono trasmessi dall'Ufficio Competente all'Organo Accertatore con la richiesta di controdeduzioni.
2. In mancanza di risposta da parte dell'Organo Accertatore entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Ufficio che ha in carico l'istruttoria, pur nella incompletezza dei chiarimenti richiesti, procederà comunque alla decisione sul caso con la valutazione degli atti esistenti.

ART. 12

(Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione)

Il Dirigente del Settore Ambiente è l'autorità competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento amministrativo sanzionatorio per violazioni delle norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 13

(Ordinanza Ingiunzione)

1. Entro il termine di cui al precedente art. 7 e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, il Dirigente del Settore Ambiente, ove ritenga fondato l'accertamento, dovrà emettere ordinanza motivata di ingiunzione determinando la somma dovuta quale sanzione per la violazione in base ai criteri indicati nel Titolo IV del presente regolamento e ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica, all'autore della violazione ed alle persone solidalmente obbligate.
2. Il provvedimento sanzionatorio deve contenere l'espressa indicazione dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è possibile proporre opposizione e del termine, e deve essere notificato ai destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge n.689/81.
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga diversamente con ordinanza.
4. Dell'avvenuta emanazione dell'ordinanza ingiunzione viene data comunicazione anche all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione.

ART. 14

(Ordinanza di Archiviazione)

1. Se dall'esame della documentazione e dall'esito dell'audizione, appaiono fondate le obiezioni sollevate emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido, o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili, l'autorità procedente emette ordinanza motivata di archiviazione, trasmettendone copia ai soggetti indicati nel verbale e all'organo accertatore.

TITOLO IV - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 15

(Criteri per la determinazione delle sanzioni)

1. Il Dirigente del Settore Ambiente, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal presente regolamento.
2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità comportamentale del soggetto trasgressore.
3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.
4. Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

ART. 16

(Quantificazione delle Sanzioni)

1. Per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento sono stabiliti i seguenti criteri:

- a) Se non vi sono scritti difensivi si applica l'importo pari al pagamento nel limite edittale minimo maggiorato del 10% o se ammesso il pagamento in misura ridotta, si applica a tale importo una maggiorazione del 20%;
- b) Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura, si applica una sanzione pari al minimo edittale;
- c) Se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica una sanzione pari alla somma pagabile in misura ridotta aumentata del 20%;
- d) Se si tratta di una violazione di grave entità, si applica una sanzione pari al massimo edittale;
- e) Qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis Legge 689/81) si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%, mentre in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica il massimo edittale;

2. Resta, altresì, stabilito che nella determinazione dell'entità delle sanzioni di cui ai punti precedenti si terrà conto anche della tipologia di violazione dei parametri di cui agli Allegati al D.Lgs. 152/06.

ART. 17

(Destinatari dell'Ordinanza Ingiunzione)

L'Ordinanza ingiunzione deve essere notificata a tutti coloro cui si ordina il pagamento - autore della violazione ed eventuali obbligati in solido - secondo le modalità previste dall'art. 14 della Legge 689/81.

ART. 18

Spese di notifica

All'importo delle sanzioni sono aggiunti i costi sostenuti per la notificazione dell'ordinanza ingiunzione sia al trasgressore che all'obbligato/i in solido. L'importo è calcolato ed aggiornato facendo riferimento ai costi praticati da Poste Italiane per Raccomandate A.G.

ART. 19

(Sanzioni amministrative accessorie)

Le sanzioni amministrative accessorie facoltative di cui all'art. 20 della Legge 689/81, saranno applicate sulla base di una attenta considerazione della natura della violazione e della personalità del trasgressore, come disposto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA PROVINCIALE

ART. 20

(Pagamento rateale della sanzione)

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o, per la rilevanza dell'importo, potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, possono richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta, può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81.

2. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.

3. L'Ufficio può accogliere l'istanza previa motivazione sulla scorta dei criteri fissati dall'art. 26 della legge n. 689/1981, integrati nei loro elementi di valutazione, da quelli previsti dal comma 1 del presente articolo. In caso di accoglimento dell'istanza la Provincia dispone che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta, con l'applicazione degli interessi nella misura legale. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,00. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

4. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione, altrimenti dell'accoglimento della domanda è data comunicazione all'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, decorso inutilmente tale termine l'Ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo.

TITOLO VI - ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 21

(Competenza della Commissione)

La Commissione Provinciale per l'Ambiente è l'organo di consulenza tecnico-amministrativa del Servizio Sanzioni Amministrative, per la disciplina della materia sanzionatoria, attivabile su richiesta del Dirigente Settore Ambiente, qualora si presentino casi particolari e complessi o problemi interpretativi in ordine alle seguenti materie:

- Violazioni in ordine ai rifiuti;
- Violazioni in ordine alla tutela acque;
- Violazione in ordine alla tutela suolo;
- Violazione in ordine alla costruzione e all'esercizio impianti di produzione di energia;
- Violazioni in ordine alle emissioni in atmosfera;
- Violazione in ordine ad ogni materia ambientale non ricadente nelle suddette tipologie.

ART. 22

(Composizione)

La Commissione di cui al precedente art. 21, è composta dai seguenti membri:

- Il Dirigente del Settore Ambiente, con funzioni di Presidente;
- Il Responsabile dell'Ufficio Sanzioni Amministrative Ambiente;
- Un collaboratore dell'Ufficio Sanzioni Amministrative Ambiente con funzioni di Segretario;
- il Responsabile del Servizio in relazione alle materie di cui al precedente art. 21, oggetto della seduta della Commissione, o suo delegato.

ART. 23

(Funzioni della commissione)

1. La Commissione si riunisce su richiesta del Dirigente del Settore Ambiente e svolge funzioni consultive in materia di procedimenti sanzionatori ambientali motivati in ordine all'archiviazione del procedimento sanzionatorio oppure all'emanazione della relativa ordinanza ingiunzione, formula inoltre pareri motivati non vincolanti in ordine alle pratiche, sottoposte al suo esame, relative alle materie di cui all'art. 21 e su ogni altro provvedimento di competenza del Settore suddetto, sul quale è chiamata a pronunciarsi.

2. Della riunione della Commissione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti.

3. Le sedute della Commissione si svolgono al di fuori dell'orario di servizio.

4. Ai componenti della Commissione spetta una indennità di presenza, se in quanto dovuta, determinata secondo quanto stabilito dalla regolamentazione sulle commissioni.

5. Tali costi gravano sui proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni con il parere favorevole del Dirigente del Settore economico-finanziario.

TITOLO VII - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 24

(Accesso agli atti)

1. I soggetti ai quali sia stato contestato o notificato il processo verbale possono presentare istanza di accesso agli atti di accertamento detenuti o formati dalla Provincia, con le modalità previste dall'articolo 25 del presente indirizzo.

ART. 25

(Modalità e limiti)

1. L'Ufficio Sanzioni è tenuto a rendere disponibili le informazioni relative allo stato delle pratiche per violazioni in materia ambientale solo a quelle persone, fisiche o giuridiche, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
2. L'interessato deve presentare istanza motivata di accesso all'Ufficio Contenzioso Ambientale, il quale provvede a rispondere al richiedente nel più breve termine possibile e comunque entro trenta giorni. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso saranno motivati.

ART. 26

(Tutela del diritto di accesso)

Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle informazioni in materia di violazioni ambientali è dato ricorso in sede giurisdizionale presso il TAR secondo la procedura di cui all'art. 25 commi 5 e 5 bis della legge n. 241/1990.

ART. 27

(Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Su relazione del Presidente Meroi che illustra la proposta

Vista la retroestesa proposta di deliberazione.

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto che risultano:

Presenti n 13+ Il Presidente

Assenti n. 11 (Bartolacci, Serra, Bruni, Capitoni, Cuzzoli, Allegrini, Mantuano, Palozzi, Cappelli, Luzi e Ciancolini)

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che precede;


Di demandare al dirigente proponente l'adozione dei conseguenti atti di gestione;

Di dare esecuzione al presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

Si dà atto che il testo degli interventi registrato e trascritto è riportato in apposito resoconto della seduta che si intende acquisito sin d'ora al presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato presso l'archivio provinciale.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Dott.sa Daniela Natale


Il Presidente del Consiglio

Bigioni Francesco


Il presente atto:

- viene affisso all'Albo Provinciale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
- diverrà esecutiva ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 per:

☒ decorrenza di dieci giorni dalla pubblicazione

☐ immediata eseguibilità

Viterbo, 21 AGO. 2014

Il Funzionario Incaricato

.....
